



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

VISTA l'istanza del 27 luglio 2023, con la quale il Sig. Andrea Agostini, in qualità di legale rappresentante della Associazione sportiva G.C. Fausto Coppi, con sede in Via del Lavoro, 22 Cesenatico (FC), ha chiesto l'emissione del decreto prefettizio di sospensione della circolazione stradale per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "**Gran Fondo Nove Colli km. 200**", 52^a edizione, in programma per il giorno 24 settembre 2023, con circa 8.000 ciclisti, categoria "amatori", con partenza alle ore 07,00 da Cesenatico (FC);

VISTO il programma della manifestazione - nonché le cronotabelle sia del percorso principale "lungo" di 170 km, sia del percorso secondario "corto" di 130 km - che interessa le strade statali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di Cesenatico, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Savignano sul Rubicone e Gatteo;

VISTA la nota del 13 settembre 2023, con la quale la società organizzatrice chiede una parziale modifica dell'itinerario, nella parte conclusiva del percorso di gara;

PRESO ATTO altresì che la società organizzatrice ha chiesto la sospensione della circolazione stradale, su tutto il percorso di gara, per il periodo temporale di 60 minuti;

VISTA l'autorizzazione n. 1127 del 20 settembre 2023, emessa dall'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Infrastrutture viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti";

VISTI gli esiti del sopralluogo eseguito dalla Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena e trasmesso con nota prot. n. 18840 del 18 agosto 2023;

PRESO ATTO dell'esito della seduta del Comitato Operativo Viabilità, tenutosi in data 14 settembre 2023 presso questa Prefettura;

CONSIDERATO che la società organizzatrice e le Forze di polizia presenti al predetto incontro hanno assicurato il presidio di tutti gli accessi e le intersezioni incidenti sul percorso di gara per i quali è richiesta la sospensione della circolazione;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 *bis*, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione della circolazione lungo le strade extra-urbane del territorio provinciale interessate dal percorso di gara;

ATTESO che la sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada urbani è disposta, con separati provvedimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della manifestazione in parola;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno:

- n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008;
- n. 2015/0001270 del 13 aprile 2015;
- n. 300/A/4100/18/116/1/1 del 23 maggio 2018;
- n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;
- n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020.



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

DISPONE

nella giornata di **domenica 24 settembre 2023, la sospensione temporanea della circolazione stradale sui tratti di strada extraurbani, in entrambi i sensi di marcia**, all'interno del territorio provinciale, nei Comuni di Cesenatico, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Savignano sul Rubicone e Gatteo, per lo svolgimento della gara ciclistica denominata “*Gran Fondo Nove Colli km. 200*”, 52^a edizione, che interesserà il percorso *di cui alle planimetrie e tabelle allegate*, che formano parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la **durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti** ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile *INIZIO GARA CICLISTICA*, fino al passaggio di quello con il cartello mobile *FINE GARA CICLISTICA*, e comunque fino a un massimo di 60 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Detta sospensione temporanea della circolazione dovrà avvenire previa scrupolosa osservanza della Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/10164//19/116/1/1 del 27/11/2019, nonché del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019) e delle disposizioni impartite dal C.O.N.I.

La sospensione temporanea della circolazione stradale, relativamente ai tratti di strada urbani, è disposta, con separati provvedimenti e secondo le indicazioni di cui in premessa, dai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della manifestazione in parola.

Durante il periodo di chiusura della circolazione stradale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare le strade interessate.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, che:

- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, il traffico veicolare venga deviato su percorsi alternativi, al fine di limitare al minimo i disagi e i rallentamenti



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

derivanti dallo svolgimento della competizione sportiva; tali percorsi alternativi dovranno essere opportunamente segnalati;

- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, i residenti dell'area di svolgimento della manifestazione, laddove lo richiedano esclusivamente per effettive situazioni di necessità e urgenza, vengano scortati, in uscita e in ingresso dal percorso di gara – sempre nel medesimo senso di marcia dei concorrenti – dal personale di presidio, il quale, d'intesa con le Forze di polizia, dovrà al riguardo valutare le singole situazioni specifiche, considerando sempre quale esigenza prioritaria la tutela della sicurezza della circolazione e la salvaguardia dell'incolumità delle persone;
- è fatto obbligo agli organizzatori di assicurare sul percorso di gara, in ogni momento, la piena operatività e transitabilità degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza;
- gli Enti proprietari delle strade inserite nel percorso di gara predisporranno, in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate dal transito della corsa, idonea e specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della chiusura della circolazione stradale;
- gli Enti Locali e la Società Organizzatrice dovranno informare, ciascuno per la parte di propria competenza, la cittadinanza in ordine alle chiusure stradali e ai percorsi alternativi, con ogni mezzo di comunicazione a propria disposizione;
- l'organizzazione predisporrà idoneo servizio e, ove necessario, specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione stradale;
- gli Organi di Polizia, preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno - sotto il coordinamento tecnico-operativo del Sig. Questore e secondo le indicazioni dal medesimo impartite, in sede di Tavolo tecnico, eventualmente allargato per l'occasione ad Amministrazioni ed Enti interessati - la vigilanza sui tratti di strada coinvolti dalla manifestazione sportiva e la attuazione delle occorrenti misure per l'ordinato svolgimento della manifestazione in parola;
- gli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e altresì autorizzati a sospendere la manifestazione laddove, valutate le circostanze, si palesino rischi concreti per la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone;
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione, gli organizzatori cureranno la massima pubblicità della presente ordinanza;
- copia del presente provvedimento di sospensione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia.

E' fatto, altresì, obbligo agli organizzatori di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, obbligo di effettuazione di una scrupolosa ricognizione sulle strade interessate, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
- 2) obbligo dell'istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico;
- 3) obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni e agli impianti;
- 4) obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericoli di incendi;
- 5) obbligo di ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- 6) obbligo di bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- 7) obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- 8) obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia, con riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di attuazione;
- 9) rimane altresì espressamente stabilito che i proprietari delle strade non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovrebbero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione, anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva in questione sono responsabili di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in dipendenza della chiusura delle strade sopramenzionate.

Il presente provvedimento, esente dall'imposta di bollo ai sensi del p.27-bis della tabella B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642, è redatto in unico originale.

Forlì, 20 settembre 2023

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Sbordone)